

■ Gentili collaboratori della rubrica Leggi e Contratti, sono delegato della Fnlc-Cgil, lavoro alla Fiorentina-Gas, sotto contratto privato (settore industria Avig). Volevo sottoporvi alcuni quesiti che da un po' di tempo sono oggetto di discussione e confronto con l'ufficio personale e le altre organizzazioni sindacali (Uilsp e Flerica).

La prima domanda è questa: Se è contrattualmente corretto la presenza nelle fasce orarie per infortunio sul lavoro (da nostre informazioni sembrerebbe più sì che no in base alla legge 300); se fosse possibile gradirei una risposta definitiva e chiarificatrice.

Con la seconda domanda si chiede se è altrettanto giusto la multa di 4 ore oltre ai «doverosi» recuperi monetari della azienda, preciso che il Cnl contempla questa possibilità (Art. 50). Da nostre informazioni, la cosa sembrerebbe controversa, cioè c'è chi sostiene (mi riferisco all'ambito sindacale sia nazionale che di categoria, sia a dirigente dell'Inca) che se il contratto lo prevede non c'è niente da fare; altri sostengono che il recupero monetario in caso di assenza esaurisce ogni altra forma di ritiro in special modo le 4 ore di multa perché non è in atto di «disciplina verso l'azienda».

L'ultima domanda, che poi si collega alla seconda riguarda l'ipotesi che vi è anche da pagare (in caso di assenza durante le fasce) la visita fiscale (.30.00). Anche su questa ci siamo informati e sostanzialmente tutti affermano che la cosa non è ammissibile.

Chiedo quindi, nel limite del possibile una risposta chiarificatrice (leggi, sentenze, ecc.) per poter operare nell'azienda con la con-

■ Signor direttore, sono un'insegnante elementare di ruolo. Nell'anno scolastico 1970-71 ha maturato 5 mesi ed 11 giorni di supplenza. Nel 1974 l'Amministrazione scolastica ha riconosciuto quel periodo di servizio pre ruolo equiparando ad un anno di anzianità. Di recente l'Amministrazione, richiamandosi ad una circolare del 1991 ha revocato quel riconoscimento in quanto il periodo di servizio è stato inferiore a 180 giorni. Ora mi chiedo: è possibile che una circolare del 1991 abbia efficacia retroattiva?

Miria Gelati
Modena

Il riconoscimento dei servizi non di ruolo del personale insegnante è disciplinato dal D.L. 19 giugno 1970 convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 che ha stabilito i requisiti individuandoli nei pos-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguilà, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrnanne Mosh, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

La multa è una normale sanzione disciplinare

RISPONDE L'AVVOCATO SAVERIO NIGRO

scenza dei fatti, sia nell'interesse primario dei lavoratori (sia a torto che a ragione) sia per poter fare lo stesso con la direzione aziendale.

Alfredo Sgueri
Scandicci (Firenze)

Il lettore ci pone diverse domande alle quali rispondiamo distintamente:

1) Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, abbiamo trattato la questione nelle rubriche del

Mansioni superiori e inquadramento

■ La Corte Costituzionale - con sentenza del 16.11.1993 n. 396, in F.I. 1994, I, 1996 - ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, allegato A), nella parte in cui non preveda che, decorso un certo periodo di tempo, il lavoratore adibito a mansioni di grado superiore alla sua qualifica acquisiti in ogni caso il diritto alla promozione, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. La questione era stata già esaminata precedentemente dal Giudice delle Leggi e ne era stata dichiarata la sua manifesta infondatezza. Era stata proposta dal Pretore di Napoli-Ischia con ordinanza del 27.2.1993 e ciò perché era intervenuta la legge 12.7.1988, n. 270 la quale, all'art. 1, ha autorizzato la contrattazione collettiva a derogare alle disposizioni di cui al prodotto art. 18. Ma tale potere di deroga non è stato fino ad oggi esercitato dalle organizzazioni sindacali e nessun mutamento sostanziale si è verificato nell'organizzazione del lavoro per cui rimangono tali le motivazioni precedentemente enunciate di una manifesta infondatezza costituzionale. □S.N.

Validità del servizio pre-ruolo per insegnanti

RISPONDE L'AVVOCATO CARLO COTTO

so, ove richiesto, del titolo di studio; nell'attribuzione della qualifica non inferiore a buona; nella durata prevista per la validità dell'anno scolastico. Tale disciplina è stata sostanzialmente confermata dagli artt. 81 e seguenti del D.p.r. 31 maggio 1974 n. 417. Tuttavia, in analogia all'art. 58 del D.p.r. 417/74, il periodo di insegnamento pre-ruolo è valido se prestato per almeno 180 giorni.

Nel caso della lettrice (la cui lettera molto lunga è stata riassunta per esigenze di spazio) era vigente la legge 26/07/70 n. 576 sia all'epoca della prestazione della sup-

plenza che al momento del riconoscimento del servizio prestato in tale qualità. Poiché il servizio prestato ha ottenuto la qualificazione di «ottima», vi è da ritenere che sia stato prestato per la durata prevista per la validità dell'anno scolastico benché inferiore a 180 giorni. Sicché, il servizio prestato è stato legittimamente riconosciuto valido ai fini della carriera. Successivamente, tale servizio non sarebbe stato più valutabile in quanto, con l'entrata in vigore del D.p.r. 417/74, il servizio prestato per essere valutabile ai fini della carriera deve essere di almeno 180 giorni.

10/1/1994 e del 30/5/1994 e pertanto a queste risposte ci riportiamo; se al lettore sono sfuggite può richiederle all'Unità.

2) Non abbiamo compreso bene cosa il lettore voglia sapere in ordine ai «doverosi» recuperi monetari. Il Cnl che disciplina il rapporto di lavoro per i dipendenti dalle Aziende private del gas, all'art. 50, regolamenta le norme disciplinari e tra queste dispone che «verrà comminata la sanzione della multa fino a quattro ore a quei lavoratori che commettono mancanze quali quelle di seguito elencate e poi indica analiticamente le infrazioni che consentono l'irrogazione di questo specifico provvedimento disciplinare. Dispone, in prosieguo, questa norma contrattuale che «l'importo delle eventuali multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni assistenziali di categoria».

L'irrogazione della multa - che deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti come delineata dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e richiamata anche dal Cnl - è una normale sanzione disciplinare, cosiddetta conservativa, e ad essa - se si ritiene ingiusta - si può fare opposizione entro venti giorni dinnanzi al Collegio arbitrale oppure, eccezionalmente, si può ricorrere al magistrato, entro due anni, per il suo annullamento. Se poi esistono in sede aziendale accordi che disciplinano diversamente la materia, era opportuno inviarli in modo da esaminarli e dare una risposta.

3) Il datore di lavoro può chiedere all'Usl che sia controllato, nelle fasce orarie predeterminate, il lavoratore assente per malattia ed a noi non risulta che quest'ultima sia tenuta al pagamento della predetta visita di controllo.

Tuttavia, al fine di non pregiudicare le posizioni acquisite in virtù delle norme citate, l'art. 86 del D.p.r. 417/77 ha previsto che «i riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi». Sicché, appare illegittimo, in quanto in contrasto con la norma citata, modificare in peggio la valutazione dei servizi già riconosciuti.

Ne vale a sorreggere la legittimità del decreto di annullamento del provvedimento di riconoscimento del servizio prestato il richiamo alle circolari del 1991. Innanzitutto le circolari in quanto atti amministrativi, sono subordinate al rispetto della legge, che, come già detto, fa salvi i riconoscimenti dei servizi già effettuati, inoltre non possono incidere con efficacia retroattiva su posizioni giuridiche consolidate.

* Avvocato Funzione Pubblica Cgil di Torino

Assegni e pensione sociale per una famiglia emigrata

Vivo da trent'anni in Germania, sono venuto a votare e fare i primi passi perché vorrei tornare in Italia. Trovo enormi difficoltà perché ad ogni richiesta di informazione che pongo, ricevo risposte contraddittorie. Il problema principale è la pensione. Io ricevo una pensione tedesca di 1005 DM, più una di lire 100.000 dall'Inps. Totale 1.070.000 lire mensili. Non mi vengono corrisposti assegni familiari per mia moglie. Il 10 dicembre 1990 il Senato ha approvato, in ultima lettura, una legge che riconosce, ai residenti all'estero, il minimo della pensione italiana a chi ha pagato almeno un anno in Italia. Domando: stabilendomi in Italia ho diritto al minimo di pensione italiana? Ho fatto domanda nell'ottobre del '92, ma mai ho ricevuto risposta. Mia moglie, causa un incidente automobilistico, non ha potuto lavorare e non ha pensione. Ha diritto ad una pensione sociale? Come ottenerla?

Antonio Orlando
Roreto di Cherasco (Cuneo)

Se comprendiamo bene, attualmente sia tu che tua moglie siete ancora residenti in Germania per cui è l'Ente previdenziale tedesco che deve provvedere a erogare il trattamento di famiglia. Circa la normativa alla quale far riferimento per il diritto alla integrazione al trattamento minimo, oltre alla modifica introdotta con la legge n. 407/90 alla quale fai riferimento, il requisito è stato ulteriormente aumentato a «una anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore a cinque anni» con l'art. 3 del n. 384/92 convertito, con modificazioni, in legge n. 438/92.

Comunque, va tenuto presente che, oltre al requisito contributivo minimo di cinque anni, occorre tener conto del pro-rata di pensione corrisposto dall'organismo assicuratore dell'altro Paese. Poiché il pro-rata corrisposto dall'organismo tedesco supera l'importo del trattamento minimo, sul pro-rata di pensione Inps non hai diritto alla integrazione.

Infine, per quanto riguarda il diritto alla pensione sociale, oltre ad aver compiuto il 65° anno di età ed essere cittadino italiano residente in Italia, non deve possedere alcun reddito proprio e il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare lire 14.589.350 annue. Se la signora possiede redditi

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzeri, Nicola Tisci

proprio d'importo inferiore a lire 4.498.259 o redditi cumulati con quelli del coniuge d'importo superiore a lire 14.589.350 ma) inferiore a lire 19.082.600, ha diritto alla pensione sociale ma in misura tale da non far superare alcuno dei due livelli di reddito indicati.

Alcuni aggiornamenti per due signore (65 e 62 anni)

Chiedo un chiarimento in merito alla legge n. 537 del 1993. Non ho inoltrato domanda di pensione sociale al compimento del 65° anno di età. Mio marito supera il reddito di 22 milioni, percepisce due pensioni più ha le case di sua proprietà, reddito complessivo di 30 milioni ed io personalmente non ho niente. Con la legge 537/93 art. 11 il reddito è stato elevato da 22 milioni a 39 milioni. Posso fare la domanda di pensione sociale?

Maria Franceschini
Frosinone

Sono casalinga e nullatenente. Ho 62 anni e vi chiedo se potrò avere la pensione sociale avendo per mia disgrazia perso tutti i denti. Mio marito è pensionato statale.

R.Q.
Brindisi

L'importo di 22 milioni di lire elevato a 39 milioni con la legge n. 537/93, e al quale fa cenno, si riferisce al limite di reddito per il diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni previdenziali. I limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale sono i seguenti:

- per avere diritto all'intero importo della pensione sociale (attualmente di lire 343.250 il mese più, eventualmente, lire 125.000 il mese di aumento) è necessario che il richiedente non abbia alcun reddito e il coniuge non abbia redditi d'importo superiore a lire 14.589.350 annue;

- per avere diritto a una quota della pensione sociale è necessario

che il richiedente non abbia redditi propri di importo superiore a lire 4.498.259 annue e redditi cumulati con quelli del coniuge non superiori a lire 19.082.600. In questo caso l'importo della pensione sociale sarà tale da non superare alcuno dei due livelli di reddito indicati.

Alla signora Maria diciamo che, poiché il reddito cumulato (30 milioni di lire) supera - lire 19.082.600, non ha diritto alla pensione sociale neanche in misura ridotta.

Alla signora Rosetta diciamo di verificare la normativa e i limiti di reddito quando compirà il 65° anno di età.

Decorrenza della pensione e trattamento minimo

Nel 1993 è stato stabilito (dopo aver detto il contrario) che la pensione minima Inps va concessa solo in base alla misura del reddito del richiedente, senza tener conto del reddito del coniuge. Però dal 1° gennaio 1994 è stato reintrodotta il reddito coniugale. Ciò significa che tutti i pensionati al minimo debbono dichiarare il reddito del coniuge oppure la restituzione vale solo per chi è andato in pensione dal 1° gennaio '94 in poi e perciò i pensionati entro il 1993 restano sempre con la legislazione di prima? Vi allego la nota che riguarda in particolare la posizione di mia moglie, sulla quale chiedo una risposta.

Antonio Marino
Roma

È vero il secondo caso. Il riferimento al reddito del coniuge vale solo per le pensioni con decorrenza gennaio 1994 e successiva. Quelle con decorrenza fino a dicembre 1993 sono state calcolate sul solo reddito del pensionato e così restano per tutti gli anni a venire. La posizione di sua moglie è quindi risolta: riceve la pensione integrata al trattamento minimo e continuerà ad avere il beneficio se il reddito personale non supererà i limiti stabiliti annualmente dalla legge.

La situazione reddituale per l'integrazione al trattamento minimo nel biennio 1993-94 e nella previsione per il 1995 si presenta perciò, in base alla attuale normativa, nel seguente modo:

Decorrenza pensione	Reddito del pensionato	Reddito cumulato con quello del coniuge
Anno 1993	L.15.021.500	No
Anno 1994	L.15.661.100	L.39.152.750
Anno 1995	L.16.209.200	L.24.313.860

DA GHILARZA A STINTINO. VIAGGIO IN SARDEGNA

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Bologna il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 6 giorni (5 notti)

Quota di partecipazione: lire 1.280.000. Supplemento camera singola lire 120.000.

Itinerario: Bologna - Alghero (Nuoro-Orghosolo-Oristano-Tharros-Ghilarza-Stintino) - Bologna.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti in pullman privato, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Carlos V° di Alghero (4 stelle), la pensione completa (alcuni pranzi e cene in ristoranti caratteristici), il cenone di fine anno, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

l'Unità Vacanze

L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

I VIAGGI DEL GIORNALE

Sette itinerari accompagnati e raccontati da giornalisti dell'Unità. Gli incontri con i corrispondenti del quotidiano. Il turismo come cultura, politica e storia contemporanea. Con l'agenzia di viaggi dell'Unità in Sardegna, a Parigi e a Lisbona, a New York e a Cuba, in Cina e in Vietnam. I paesi, le genti, le storie, la memoria, i grandi musei.

VENT'ANNI DOPO RITORNO IN VIETNAM

(Viaggio attraverso i luoghi e la storia che hanno appassionato una generazione)

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 13 giorni (10 notti)

Quota di partecipazione L. 4.120.000 - visto consolare L. 55.000 - supplemento partenza da altre città italiane lire 170.000 - supplemento camera singola L. 425.000.

Itinerario: Italia/Hong Kong-Hanoi-Halong-Hanoi-Vinh-Quangtri-Hue-Ho Chi Minh Ville (Delta del Mekong)/Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa e la mezza pensione ad Halong, Hanoi e Ho Chi Minh Ville, il cenone di fine anno, la visita guidata di Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali vietnamite di lingua francese o inglese, un accompagnatore dall'Italia.

PARIGI e il Grand Louvre

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano l'8 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 4 giorni (3 notti)

Quota di partecipazione L. 1.050.000 supplemento partenza da Roma lire 90.000; supplemento camera singola L. 200.000

Itinerario: Italia/Parigi/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti da e per l'aeroporto, la sistemazione in camere doppie in albergo a 3 stelle, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Grand Louvre, un accompagnatore dall'Italia.

LISBONA '94. Capitale europea della cultura

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano o da Roma il 2 novembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)

Quota di partecipazione Lire 1.150.000; tasse aeroportuali lire 34.000; supplemento camera singola L. 175.000

Itinerario: Italia/Lisbona/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Museo Nazionale de Arte Antiga, l'accompagnatore dall'Italia.

In collaborazione con **Voratur**

VIAGGIO A CUBA. Utopia e realtà

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 19 novembre. Trasporto con volo speciale Air Europe

Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)

Quota di partecipazione L. 2.430.000. Tasse di ingresso a Cuba L. 25.000

Supplemento partenza da Roma lire 170.000

Supplemento camera singola lire 370.000

Itinerario: Italia/Varadero/Avana/Santiago/Cuba/Camaguey/Santa Clara/Tinidad/Varadero/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa durante il tour, la mezza pensione e il soggiorno presso il Club Caleta (3 stelle) a Varadero, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali cubane.

A PECHINO, XIAN E NEI VILLAGGI DELLO YUNNAN

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 25 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti).

Quota di partecipazione Lire 3.450.000

Supplemento camera singola L. 465.000.

Itinerario: Italia/ Pechino/ Dalì / Lijiang / Dalì / Kunming / Xian / Pechino / Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, due banchetti e due spettacoli teatrali, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.

UNA SETTIMANA A NEW YORK

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Roma il 3 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del soggiorno 8 giorni (6 notti)

Quota di partecipazione Lire 2.380.000. Supplemento camera singola lire 680.000.

Itinerario: Italia/New York/Italia

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione americana, una cena in un locale caratteristico, l'ingresso al Metropolitan Museum, la visita guidata a New York, l'accompagnatore dall'Italia.